

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA VENDITA DI CINGHIALI VIVI CATTURATI ALL'INTERNO DELLA TENUTA DI CASTELPORZIANO NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI CONTENIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA A SCOPO DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE

TRA

il SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, codice fiscale 00543100580, con sede in Roma, Via della Dataria, 96, di seguito indicato come "Amministrazione", per la stipula del presente atto rappresentato dal Vice Segretario generale amministrativo,, a ciò specificamente delegato e domiciliato per la carica presso la sede del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di seguito per brevità anche "Amministrazione"

E

l'Impresa, di seguito indicata come "Impresa", con sede legale in, Via, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n., P.IVA, capitale sociale di €. \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$/\$\$ (euro XXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX), domiciliata ai fini del presente atto in, Via, nella persona del rappresentante legale sig., nato a il GG/MM/AAAA, codice fiscale, le cui facoltà e attribuzioni nei riguardi dell'Impresa risultano dai documenti legali prodotti all'atto della presentazione dell'offerta e dal documento di riconoscimento tipo rilasciato da il GG/MM/AAAA, n.

PREMESSO

- a) che l'Amministrazione ha svolto un'asta pubblica per la vendita di cinghiali vivi catturati all'interno della Tenuta di Castelporziano nell'ambito delle operazioni di contenimento della fauna selvatica a scopo di riequilibrio ambientale, secondo quanto descritto e previsto nell'avviso di asta pubblica;
- b) che a seguito dell'asta pubblica, l'Impresa è stata dichiarata aggiudicataria;
- c) che l'Impresa ha dichiarato il possesso dei requisiti a contrarre con il Segretariato generale;
- d) che l'Impresa ha depositato un anticipo pari a €. \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ (euro XXXXXXXXXXXXX), tramite bonifico sul c/c bancario intestato al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
- e) che l'Impresa ha prestato a favore dell'Amministrazione, la garanzia definitiva, costituita mediante XXXXXXXX n. NNNNN del GG/MM/AAAA emessa da XXXXXXXXXXXXXXX, Agenzia, con sede in per un importo di €. \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$/\$\$ (euro XXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX) ed avente scadenza il DD/MM/AAAA;
- f) che l'Impresa ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti, presentando copia di

idonea polizza per responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di opera stipulata con la Compagnia , il GG/MM/AAAA;

- g) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ancorché non materialmente allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura di gara sopra richiamata, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto del contratto stesso. Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse, degli allegati e delle norme regolatrici)

1. Tutti i documenti di seguito indicati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - A. Avviso d'asta;
 - B. Dichiarazione dell'Impresa a corredo dell'offerta riguardante il possesso dei requisiti a contrarre con il Segretariato generale;
 - C. Documentazione comprovante l'autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di esemplari vivi di cinghiale (*Sus scrofa* L.);
 - D. Offerta economica (rilevata alla **conclusione della Fase 1 ovvero della Fase 2**);
 - E. Copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e/o prestatori d'opera;
 - F. Copia della garanzia definitiva;
2. In caso di discordanza o contrasto tra le norme contenute negli atti e nei documenti tutti della procedura di asta pubblica prodotti dall'Amministrazione e negli atti e nei documenti prodotti dall'Impresa si intenderanno prevalenti ed applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Amministrazione, ad eccezione di eventuali ulteriori proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dall'Amministrazione.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata:
 - da quanto disposto dalle clausole del presente contratto e dei relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Impresa;
 - da quanto disposto dall'avviso d'asta;
 - dal D.P. 22 dicembre 2016, n. 36/N (Regolamento di amministrazione e contabilità del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica);
 - dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (ove espressamente richiamato);
 - dal D.P. 27 marzo 2006, n. 80/N (Regolamento sul trattamento dei dati personali effettuato dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica);
 - dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;
- dal Codice civile.

Articolo 2

(Oggetto del contratto)

1. L'Impresa si obbliga ad acquistare dall'Amministrazione e a ritirare, secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto, i capi di cinghiale vivi catturati presso la Tenuta di Castelporziano.
2. Gli esemplari di cinghiale ai quali si riferisce la vendita oggetto del presente contratto vivono allo stato selvatico nella Tenuta di Castelporziano e vengono catturati vivi nel corso delle operazioni di prelievo eseguite dal personale della Tenuta stessa in ottemperanza ai piani di prelievo selettivo di ungulati selvatici elaborati dalla Commissione tecnico-scientifica di cui agli articoli 2 e 5 del Decreto Presidenziale 5 maggio 1999, n. 136/N allo scopo di contenere la crescita incontrollata delle popolazioni; più precisamente trattasi di:
 - esemplari adulti di sesso maschile e femminile;
 - "rossi" ovvero esemplari giovani (subadulti) di ambo i sessi, nati nel 2016;
 - "striati" ovvero cinghialetti di ambo i sessi nati nell'anno e di almeno due mesi di età.
3. L'Impresa si impegna ad acquistare i capi di cinghiale vivi specificati al comma 2 nelle quantità che verranno esitate dall'Amministrazione fino al **XXXXXXXXXX**, sino ad un massimo di mille. Peraltro, in dipendenza dall'andamento stagionale o da altri motivi esterni, l'Amministrazione non garantisce il raggiungimento di tale numero. La cattura ed il conseguente ritiro di un quantitativo inferiore di animali non costituisce pertanto causa di richiesta di indennizzi o compensi di sorta per l'acquirente. Qualora invece, raggiunto il numero sopra indicato, sia possibile, con il consenso dei sopra ricordati consulenti scientifici, procedere ad ulteriori catture, gli esemplari soprannumerari verranno alienati al 50% dei prezzi unitari riportati al successivo art. 5.

Articolo 3

(Decorrenza e durata)

1. Il presente contratto ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data della stipula.

Articolo 4

(Formazione dei lotti - Tempi e modalità relative al ritiro dei cinghiali)

1. L'Impresa si obbliga a ritirare le quantità di capi di volta in volta preparati per gruppi a cura della Tenuta di Castelporziano, entro il termine di 36 (trentasei) ore naturali e consecutive decorrenti dalla comunicazione della Direzione della Tenuta stessa.

2. L'Impresa provvede al ritiro con propri mezzi e proprio personale, a suo totale rischio ed onere, con automezzi idonei al trasporto di fauna selvatica, conformemente alle normative vigenti in tema di benessere animale, polizia veterinaria, e regolarmente autorizzati, seguendo le modalità e munendosi dei permessi o certificati richiesti per legge, eccetto quelli per i quali la normativa espressamente prevede che se ne faccia carico il venditore.
3. L'Amministrazione provvede alle catture con proprio personale e mezzi e si rende responsabile degli animali fino al momento in cui questi vengono collocati all'interno dei contenitori dell'acquirente ovvero sugli automezzi di cui al comma 2. Dopo tale momento ogni responsabilità viene assunta dall'Impresa, sollevandone in pari tempo l'Amministrazione. In particolare, l'Impresa assicura di ottemperare a propria cura e spese a qualsiasi adempimento derivante da leggi, disposizioni e regolamenti in materia, anche intervenuti successivamente alla firma del presente atto, con speciale riguardo alle norme di polizia veterinaria ed a quelle concernenti il benessere animale.

Articolo 5 (Prezzi di vendita)

1. Il prezzo di vendita dei cinghiali come definiti all'art. 2, comma 2, viene stabilito rispettivamente in Euro:
 - **** a capo per gli esemplari adulti di ambo i sessi;
 - **** a capo per gli esemplari subadulti, o "rossi", di ambo i sessi;
 - **** a capo per gli esemplari nati nell'anno, o "striati", di ambo i sessi.
2. Il prezzo di vendita per tutti gli esemplari si intende al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Articolo 6 (Pagamento del corrispettivo)

1. L'Amministrazione emetterà fattura separata per ogni lotto di esemplari ritirato.
2. L'Impresa si obbliga a provvedere al pagamento del corrispettivo delle singole fatture, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario.
3. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo l'Impresa sarà tenuta al pagamento all'Amministrazione di interessi di mora, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 e dell'art. 62 del D.L. n. 1/2012, conv. con mod., L. n. 27/2012.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di compensare l'ultimo pagamento con l'anticipo prestatore dall'Impresa ovvero di restituire il predetto anticipo, al netto di eventuali penali irrogate, all'esito dell'ultimo pagamento ricevuto dall'Impresa.

Art.7

(Responsabile per conto dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione comunicherà entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della stipula del presente contratto il nominativo ed i riferimenti personali (telefonici, postali ed elettronici) del Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede:
 - a rilevare e segnalare all'Impresa ogni eventuale difformità, rispetto a quanto stabilito nel presente contratto, che prevede l'applicazione delle penali;
 - a rilevare e segnalare qualsiasi altra anomalia nelle operazioni di esecuzione del contratto.

Art. 8

(Responsabile per conto dell'Impresa)

1. L'Impresa comunicherà entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della stipula del presente contratto il nominativo ed i riferimenti personali (telefonici, postali ed elettronici) del Responsabile dell'esecuzione del contratto che interagirà con l'Amministrazione, in nome e per conto dell'Impresa medesima, in ordine all'esecuzione del contratto.
2. Il predetto Responsabile sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Impresa, a vigilare affinché ogni fase dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dall'Amministrazione.
3. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a fornire i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e gestirne le relative eventuali sostituzioni in conformità con quanto stabilito con il successivo art. 12.

Articolo 9

(Comunicazioni relative all'esecuzione del contratto)

1. Salvo ove sia diversamente specificato, tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa saranno effettuate mediante Posta Elettronica Certificata.

Articolo 10

(Prescrizioni per il ritiro dei lotti di animali venduti)

1. L'Impresa si impegna a ritirare ogni lotto costituito ed offerto dall'Amministrazione nel periodo di validità contrattuale, rinunciando ad avanzare contestazioni o reclami e a non far valere alcuna eccezione redibitoria se non nell'esclusivo caso di malattie infettive soggette a denuncia, purché preesistenti al ritiro e denunciate tempestivamente.

2. L'Impresa si impegna ad accettare tutti gli animali che verranno offerti, riservandosi solo di rifiutare i soggetti con evidenti e gravi patologie o lesioni; in particolare rinuncia ad ogni contestazione per quanto attiene età, peso, dimensioni, sesso, presenza e natura delle difese negli esemplari maschi, condizioni di nutrizione.
3. L'Impresa si impegna a ritirare ogni gruppo di animali indipendentemente dal numero di cui è costituito; tuttavia ogni singolo gruppo sarà costituito da un minimo di 20 (venti) capi in totale, di qualsiasi categoria e sesso.

Articolo 11

(Clausola particolari per gli esemplari nati nell'anno)

1. In considerazione del fatto che l'andamento stagionale può fortemente incidere sulle condizioni di sviluppo e di robustezza degli esemplari nati nell'anno, le parti riconoscono che potrebbero verificarsi casi di mortalità successivi al ritiro imputabili allo stress su soggetti di debole costituzione. Pertanto, le parti concordano di prevedere la possibilità di un reintegro di tali esemplari deceduti sino ad un massimo del 15% dei cinghiali nati nell'anno fino a quel momento ritirati. La richiesta di reintegro dovrà essere accompagnata dalla consegna da parte dell'acquirente all'Amministrazione del padiglione auricolare di ogni soggetto deceduto recante lo specifico tatuaggio impresso al momento della cessione.

Articolo 12

(Obblighi ed adempimenti generali a carico dell'Impresa)

1. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1 per il ritiro dei lotti, almeno ventiquattro ore prima della data stabilita per il ritiro l'Impresa dovrà presentare alla Direzione della Tenuta di Castelporziano formale richiesta di *nulla osta* all'accesso nella Tenuta stessa del personale che intende impiegare per il ritiro medesimo, fornendo le relative generalità, salvo che detto personale non sia già in possesso del *nulla osta* all'ingresso in Tenuta in corso di validità.
2. L'Impresa dovrà servirsi comunque di personale che abbia ricevuto il previsto *nulla osta* dall'Amministrazione e non potrà in alcun modo esigere di far accedere nella Tenuta di Castelporziano persone alle quali sia stato in precedenza vietato l'ingresso.
3. Per le persone alle quali non dovesse essere concesso o dovesse essere revocato il prescritto *nulla osta* all'ingresso, l'Impresa non potrà chiedere le ragioni del diniego o della revoca o avanzare pretese, anche nel caso in cui ciò dovesse influire nei programmi di ritiro, a parte il diritto di chiedere una proroga al termine allo stesso.
4. L'Impresa è impegnata a far osservare ai propri dipendenti l'obbligo di percorrere all'interno della Tenuta di Castelporziano i soli percorsi stradali indicati dalla Direzione della Tenuta per il tramite degli addetti alla vigilanza, nonché il divieto di circolare in altri luoghi della Tenuta senza giustificato motivo.

5. L'Impresa è responsabile per danni a persone, animali e cose arrecati dal proprio personale o dai propri automezzi durante la loro permanenza in Tenuta.
6. L'Impresa è impegnata a far osservare ai propri dipendenti il divieto assoluto di appropriarsi di materiali di qualsiasi genere esistenti in maniera palese ed occulta all'interno della Tenuta di Castelporziano, fermo restando che, qualora il personale summenzionato ne venisse trovato in possesso, fatto salva l'eventuale risarcimento del danno che farà carico all'Impresa ai sensi dell'articolo 2049 del Codice civile, saranno adottati i conseguenti provvedimenti di natura amministrativa (immediato allontanamento dei responsabili dalla Tenuta) o penale (denuncia all'Autorità Giudiziaria).
7. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. L'Impresa prende atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima prosecuzione dello stesso.

Articolo 13

(Termini per il ritiro dei lotti – Penali)

1. Il termine di ritiro dei lotti predisposti dall'Amministrazione, previsto al precedente articolo 4, comma 1, può essere, su richiesta motivata dell'Impresa, prorogato dalla Direzione della Tenuta di Castelporziano.
2. Qualora il termine per il ritiro non venisse rispettato, la Direzione della Tenuta provvederà a fissare un nuovo termine perentorio, applicando una penale pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al precedente.

Articolo 14

(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 15

(Sicurezza sul lavoro)

1. L'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare dal D. lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'art.26 comma 3 del D. lgs. n.81/2008, l'Amministrazione dichiara che al momento della stipula del presente contratto non sussistono rischi da interferenze connessi alla esecuzione del presente contratto. Ove in futuro dovessero modificarsi le condizioni tanto da creare interferenze rilevanti ai sensi della normativa, l'Amministrazione ne darà ufficialmente comunicazione all'Impresa, secondo le previsioni di legge.
3. Ove si creassero le interferenze di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. n.81/2008 verrà redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (DUVRI) ed il verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle parti interessate che diverrà parte integrante del presente contratto. Resta salva la possibilità di concordare aggiunte o modifiche allo schema generale del Documento Unico per adeguarlo in funzione dell'evoluzione delle prestazioni contrattuali.
4. L'Impresa garantisce di aver opportunamente istruito i propri dipendenti coinvolti nell'esecuzione della vendita al fine di tutelarne la relativa sicurezza.
5. L'Impresa ribadisce espressamente l'impegno a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri o dei subappaltatori per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.

Articolo 16

(Sospensione delle prestazioni contrattuali)

1. L'Impresa non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.
2. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compreso il minor ricavo ottenuto dall'Amministrazione conseguente a quello derivante dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 17

(Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa)

1. L'Impresa assume ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno di qualsiasi natura, materiale o immateriale, diretto e indiretto, causato a persone, animali o

beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, arrecato dal proprio personale e derivante e/o connesso all'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Impresa stessa che dell'Amministrazione e/o di terzi.

2. L'Amministrazione resta pertanto esonerata da ogni responsabilità e non potrà quindi essere chiamata al risarcimento degli infortuni o dei danni richiamati al comma precedente, causati da qualsiasi evento compresi quelli causati dalla fauna selvatica esistente.
3. A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti commi, l'Impresa ha stipulato una specifica polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto ed allo svolgimento di tutte le attività contrattuali con massimale unico per sinistro di €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al presente articolo.
4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Impresa potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza.
5. Ove si rendesse necessario provvedere al rinnovo o proroga della polizza, l'Impresa si impegna a trasmettere la relativa attestazione, almeno sette (7) giorni prima della scadenza.
6. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 18 **(Garanzia definitiva)**

1. La garanzia di cui alle premesse del presente contratto deve avere una validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'articolo 6.

4. L'Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della stessa Amministrazione.
6. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto rivolgendosi per la vendita ad altra ditta in danno di quella contraente.

Articolo 19 (Risoluzione)

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto.
2. Nei casi di cui al precedente comma l'Amministrazione comunicherà all'Impresa, a mezzo posta elettronica certificata, un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all'inadempimento. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, l'Amministrazione, se non ritiene di provvedere all'esecuzione in danno, può risolvere il contratto previa semplice comunicazione, come previsto dall'articolo 1454 del c.c., salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza ricorrere ad alcuna diffida preventiva e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa mediante PEC, nei seguenti casi:
 - sopravvenuto difetto di alcuno dei requisiti richiamati alla terza premessa del presente contratto, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto;
 - l'ammontare complessivo delle penali applicate all'Impresa superi €. 1.500 (euro millecinquecento/00);
 - mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - nei casi di cui agli articoli 12, 15, 16 e 18 del presente contratto.
4. Nei casi di cui al precedente comma, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art.1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC. L'Amministrazione, in tal caso, avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 20
(Trasporto degli animali)

1. L'impresa dovrà rispettare le normative comunitarie in materia di trasporto di animali (Reg. (CE) n. 1/2005 e successive modificazioni).

Articolo 21
(Divieto di pubblicità)

1. L'Impresa non potrà in alcun modo utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome della Presidenza della Repubblica. È invece consentito l'uso del toponimo relativo alla provenienza ("Tenuta di Castelporziano").

Articolo 22
(Spese ed oneri contrattuali)

1. Sono a carico dell'Impresa tutte le spese contrattuali di bollo, di registro nonché i tributi di qualsiasi genere ad eccezione di quelle che fanno carico per legge all'Amministrazione.
2. È prevista la registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 23
(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Impresa relative alla esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto approvato e sottoscritto in due originali, ciascuno di 12 pagine e 6 allegati

Roma, li _____

per l'Impresa

per l'Amministrazione

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art.12 (Obblighi a carico dell'Impresa); art.21 (Divieto di pubblicità); art.23 (Foro competente).

Roma, li _____

per l'Impresa
